

Causa Cracò c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 giugno 2024 (ricorso n. 30782/18)

Diritto alla riservatezza – Pubblicazione di dati sanitari sul sito della Corte dei conti – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola l’art. 8 CEDU, sotto il profilo della riservatezza personale, la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sicilia) di una pronuncia, nel cui testo siano riportati i dati sanitari riferiti a persona nominata, e la Corte stessa, pur dopo la pronuncia del giudice civile sul risarcimento dei danni, ometta di oscurare i dati.

Fatto e diritto. Il ricorso riguarda la pubblicazione nel 2005 – sul sito della Sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti – di una pronuncia nella quale i dati relativi allo stato di salute del ricorrente erano stati riportati per intero.

Il ricorrente si era pertanto rivolto al tribunale di Palermo per ottenerne l’anonimizzazione ma ne aveva riportato un rigetto. Egli aveva quindi fatto ricorso per cassazione e la Suprema Corte aveva accolto il ricorso e rinviato la causa al primo giudice per stabilire l’ammontare del danno.

Sicchè, nell’ottobre 2017, il tribunale di Palermo aveva accordato al ricorrente 2000 euro a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale e 3500 euro per le spese. Nondimeno – per come è risultato dagli atti presso la Corte EDU – a tutto il maggio 2018, la sentenza della Corte dei conti in versione integrale era restata disponibile alla consultazione pubblica.

Di qui il ricorso del Cracò per la violazione degli artt. 6 e 8 CEDU e 1 Prot. 1.

La Prima sezione – in composizione ristretta – ritiene inammissibili le censure basate sugli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1; ritiene invece fondata quella in ordine all’art. 8 CEDU.

La Corte di Strasburgo osserva che il Garante dei dati personali in Italia ha – con parere del 2 dicembre 2010, reso sulla base dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 – chiarito che nelle pronunzie giurisdizionali rese ostensibili al pubblico, l’autorità emanante deve bilanciare attentamente i contrapposti interessi alla pubblicità dell’attività giurisdizionale e alla tutela dei dati personali sensibili.

Poiché, nel caso concreto, già la Cassazione ha accertato che un simile bilanciamento non era stato correttamente compiuto dall’autorità che ha pubblicato la sentenza in questione, la Corte EDU ravvisa la violazione del parametro (v. n. 22 della sentenza).

Quanto alla richiesta di equa soddisfazione, il ricorrente aveva domandato 50 mila euro. Ma la Corte ritiene che, già in sede nazionale, questa voce è stata in parte soddisfatta; e nota altresì che sulle spese il ricorrente non ha avanzato richieste sostanziali. Per questo statuisce che – di per sé – l’accertamento della violazione costituisce adeguato ristoro per il danno non patrimoniale. Non accorda alcunchè per le spese e ordina all’Italia di provvedere, entro 3 mesi dalla data della sentenza, di sostituire la versione della pronuncia che esplicita i dati personali sensibili del ricorrente con una versione in cui tali dati siano omessi. Ciò vale sia per il sito istituzionale della Corte dei conti (sezione regionale per la Sicilia), sia per eventuali altre banche dati.